REGOLAMENTO (CE) N. 3369/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che stabilisce, per il 1995, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunitá economica europea nella sua composizione al 31 dicembre 1994 e la Repubblica lettone (2), in particolare gli articoli 3 e 6, la Comunitá e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 27 aprile 1993 tra il Regno di Svezia e la Repubblica lettone, la Svezia e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 25 ottobre 1993 tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica lettone, la Finlandia e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che, conformemente agli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1995 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1995, i risultati delle consultazioni con la Lettonia;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lettonia;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3);

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (4), tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 le attività di pesca delle navi battenti bandiera lettone nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui al medesimo articolo 1, comprese le raccomandazioni della ventesima sessione della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 6.
(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei sebatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità lettoni, e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratterà tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

Tuttavia, per la pesca nella zona di pesca della Finlandia, verrà predisposto soltanto un elenco annuale delle navi autorizzate.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:

a) nome della nave;

b) numero di immatricolazione;

c) lettere e cifre esterne di identificazione;

d) porto di immatricolazione;

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze valide in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.

4. Saranno autorizzate soltanto le navi di meno di 40 metri, salvo nella zona svedese, dove saranno autorizzate le navi di meno di 47 metri.

5. Ogni licenza e permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse eve essere munita di licenza e permesso di pesca speciale.

6. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. La Commissione comunica alla Lettonia, in nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi lettoni che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare nell'anno di cui trattasi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Tuttavia, per quanto concerne i nuovi Stati membri, il presente regolamento entra in vigore alla data dell'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

ALLEGATO I

Contingenti di cattura e licenze della Lettonia per il 1995

Zona di pesca degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (tonnellate)	Numero di licenze
Merluzzo bianco	CIEM III d	400	10
Aringa	CIEM III d	2 000	15
Spratto	CIEM III d	6 000	
Salmone	CIEM III d	1 000 (1)	2

(1) Numero di singoli pesci.

Zona di pesca della Svezia (2)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (tonnellate)	Numero di licenze (3)
Merluzzo bianco	CIEM III d	700	14
Aringa	CIEM III d	500	20
Spratto	CIEM III d	4 000	
Salmone	CIEM III d	1 500 (1)	3

(1) Numero di singoli pesci.
(2) Limitata alla zona a sud di 59°30'N.
(3) Ove ne sia fatta richiesta, fino a tre navi madri non impregnate in attività di pesca possono essere dislocate nella zona svedese.

Zona di pesca della Finlandia (1)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (tonnellate)	Numero di licenze
Merluzzo bianco	CIEM III d	100	2
Aringa	CIEM III d	1 000	5
Spratto	CIEM III d	1 000	
Salmone	CIEM III d	1 000 (2)	2

(1) Limitata alla zona a sud di 59°30'N e ad ovest di 22°57'02'E.
(2) Numero di singoli pesci.

ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nell quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate:

1. Dopo ogni operazione di pesca:

1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

1.2. data e ora dell'operazione di pesca;

1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4. metodo di pesca utilizzato.

2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4. è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1. nome del poto;

3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1. data e ora della comunicazione;

4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;

4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati:

1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dall coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca;

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno a quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

a) le informazioni precisate al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;

b) numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave

c) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;

d) identificazione del tipo di messaggio;

e) data, ora e posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.

Nome della stazione radio	*Indicativo di chiamata*
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bourdeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Gryt	(nessun indicativo di chiamata)
Göteborg	SOG
Rønne	OYE
Maarianhamina	OHM
Helsinki	OHG

4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

— nome della nave;

— indicativo di chiamata;

— lettere e cifre di identificazione esterna;

— numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;

— indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

  — messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,

  — messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,

  — messaggio di passagio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,

  — messaggio settimanale: «WKL»,

  — messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»,

— data, ora e posizione geografica;

— divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

— data in cui si prevede di cominciare la pesca;

— quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

— quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

— divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

— quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

— nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

— quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

— nome del comandante.

5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

COD — merluzzo bianco (Gadus morhua),
SAL — salmone (Salmo Salar),
HER — aringa (Clupea harengus),
SPR — spratto (Sprattus sprattus),